Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "G.Marconi" di Casalmaggiore
Via De Gasperi, 4 – 26041 Casalmaggiore
Tel. 0375285611 – Fax 0375285697
C.F. 81002130193

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2019/20

VERBALE DI STIPULA

Il giorno 18 dicembre 2019 alle ore 9:00 presso l'I.C. Marconi, Aula musica della scuola primaria di Casalmaggiore, viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo "Marconi" di Casalmaggiore.
La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e dalla Relazione illustrativa, previste dalla circolare n.25 del 19 luglio 2012, per il previsto parere.
L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Dott.ssa Sandra Guidelli ……

PARTE SINDACALE

RSU

f.to.Barbiani Adriana ……

f.to.Furini Ornella ……

f.to Martino Teresa ……

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI PROVINCIALI	FLC/CGIL	……
	CISL/SCUOLA	f.to Ruggeri Camilla……
	UIL/SCUOLA	……
	SNALS/CONFSAL	……

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2019/20 e qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, conserva validità fino alla sottoscrizione di nuovo contratto integrativo.
3. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.
4. Il presente contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolar modo, secondo quanto stabilito dal CCNL comparto scuola 2016-2018 e del D.lgs. 150/09

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio, di migliorare la qualità delle decisioni assunte, di sostenere la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
    a. Partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
    b. Contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.
5. La presente Ipotesi di contratto integrativo d'Istituto recepisce le novità introdotte dal nuovo CCNL del 19/04/2018, le cui clausole sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i

modelli relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto, le materie nonché il luogo e l'ora della stessa.

Art. 5 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
   a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
   b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
   c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
   d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 7 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
   - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
   - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
   - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
   - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nella zona atrio/ingresso Istituto Comprensivo Marconi e sul sito dell'Istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nella sede centrale dell'Istituto Marconi di Casalmaggiore; concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del vigente CCNL di comparto. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno sei giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio. La dichiarazione di partecipazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale.
5. Il personale che partecipa all'assemblea non è tenuto ad apporre firme di presenza; deve riprendere servizio, alla scadenza prevista, nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la vigilanza all'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché il normale funzionamento delle attività didattiche, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
7. In caso di sciopero il lavoratore è libero di dichiarare o di non dichiarare che cosa intende fare.
8. Nel caso di nessuna dichiarazione pervenuta da parte del personale, il Dirigente, dopo averne accertato l'eventuale presenza o assenza nella giornata di sciopero, riorganizzerà il servizio.
   In caso di sciopero viene definito il seguente contingente che deve "assicurare le prestazioni indispensabili" previste dalla L.146/90 come modificata dalla L.83/2000

   - svolgimento degli scrutini e degli esami finali: 1 assistente amministrativo, 1 collaboratore scolastico nella sede centrale; 1 collaboratore scolastico nella sede di Rivarolo del Re per gli esami finali;
   - pagamento stipendi ai supplenti temporanei: il D.S.G.A, 1 assistente amministrativo, 1 collaboratore scolastico.

Il Dirigente Scolastico, 5 gg. prima dello sciopero, individuerà, sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali, i nominativi del personale da includere nei contingenti, esonerati dallo sciopero stesso per garantire le prestazioni indispensabili.
Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico. Dovendo garantire l'incolumità dei minori di 14 anni frequentanti la scuola, in caso di non conoscenza dell'effettiva adesione allo sciopero (tenendo conto della non obbligatorietà del lavoratore di comunicare preventivamente la propria adesione o non adesione), il Dirigente si riserva di poter organizzare preventivamente (comunicandolo alla famiglia) eventuale temporanea sospensione delle attività di classe per alcune classi o per l'intera scuola.

Il personale non in sciopero potrà subire modifiche del proprio orario della giornata secondo le modalità organizzative definite dal Dirigente Scolastico (L.146/90).

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con di norma tre giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 11 – Assemblee con il personale

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'Istituto, la RSU può indire assemblee con il personale della istituzione scolastica per valutare i vari accordi.
2. Le modalità per lo svolgimento delle assemblee non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio e sono definite dalla RSU.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 – Ore eccedenti personale docente

1. Ogni docente può rendersi disponibile per l'effettuazione di un massimo di n. 6 ore settimanali eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.

Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 14 – Utilizzazione del personale nei singoli progetti e attività indicate nel PTOF, compresi i progetti PON, POR e FDRPOC

L'utilizzazione del personale nei singoli progetti e attività indicate nel PTOF, compresi i progetti PON, POR e FDRPOC, è disposta, in linea generale, sulla base dei seguenti criteri:

- dichiarata disponibilità degli interessati;
- partecipazione alla predisposizione dell'attività o del progetto approvato dagli OO.CC. e inserito nel PTOF;
- indicazioni contenute nei singoli bandi dei programmi nazionali o comunitari e con riferimento ai criteri specifici riportati nei progetti;
- incarichi specifici previsti nel PTOF e nel Piano delle Attività;
- competenza professionale specifica;
- titolo di studio specifico;
- competenze informatiche richieste per la gestione dei progetti;
- esperienze di ricerca specifiche;
- non cumulabilità di più incarichi (in caso di richieste plurime);

- pubblicazioni;
- anzianità di servizio in caso di richieste plurime.

In modo specifico, i criteri per la selezione di esperti esterni e/o tutor interni in progetti con finanziamenti erogati dall'Unione Europea terranno conto, di volta in volta, secondo le specifiche necessità, del possesso di titoli accademici, professionali e di servizio, attinenti alle competenze e alle esperienze di seguito indicate:

a) competenza disciplinare specifica;

b) competenza pedagogica e didattica;

c) esperienze maturate e documentate, con riferimento alla conduzione di gruppi;

d) ricerche documentate, con riferimento alla specifica disciplina o alla specifica metodologia disciplinare;

e) pubblicazione di libri o di articoli su riviste di rilievo nazionale e regionale coerenti con il profilo professionale richiesto;

f) competenze informatiche;

g) possesso di titoli particolari indicati nei bandi o richiesti dalle circostanze (titolo specialistico, esperienze maturate in speciali settori, iscrizioni in graduatorie particolari, docenti di madrelingua ecc.).

Gli incarichi di tipo organizzativo (partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro) saranno assegnati nel rispetto dei seguenti criteri:

- disponibilità degli interessati;
- professionalità specifiche e tipologie funzioni docenti;
- equa distribuzione dei compiti e dei fondi all'interno di ogni sede scolastica.

I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico e del bilancio d'Istituto.

Art. 15 – Incarichi del personale scolastico

1. In merito agli incarichi esterni alla scuola si precisa quanto segue:
   - la non cumulabilità di più incarichi nel rispetto dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 che disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali;
   - i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;
   - l'amministrazione fissa criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, in base ai quali rilasciare l'autorizzazione.
2. Tali criteri sono diretti a evitare che i dipendenti:
   - svolgano attività vietate per legge ai lavoratori della pubblica amministrazione;
   - svolgano attività che li impegnino eccessivamente facendo trascurare i doveri d'ufficio;
   - svolgano attività che determinano un conflitto d'interesse con l'attività lavorativa, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
3. Il conferimento dei predetti incarichi senza la previa autorizzazione comporta:
   - per il funzionario responsabile del procedimento: infrazione disciplinare, nullità del provvedimento e il compenso previsto come corrispettivo dell'incarico è versato direttamente all'amministrazione di appartenenza del dipendente ed è destinato a incrementare il fondo per la produttività dei dipendenti;
   - il dipendente che svolge l'incarico in assenza di autorizzazione è responsabile disciplinarmente e il relativo compenso è versato, da questi o dall'erogante, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza.

Non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione gli incarichi elencati nel comma 6 del citato articolo 53.

4. I criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono:
   - la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico: sono autorizzabili le attività, non comprese nei compiti e doveri di ufficio, esercitate sporadicamente e occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità non diano luogo a interferenze con l'impiego;
   - il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
   - la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto;
   - l'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

   Sono, pertanto, compatibili e soggetti ad autorizzazione, ad esempio, le collaborazioni e gli incarichi di consulenza conferiti da altre amministrazioni pubbliche per i quali deve essere valutata la non interferenza con l'attività istituzionale: è il caso di commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, comitati di vigilanza, collaborazioni, attività di revisore in enti pubblici.
5. Per le attività svolte a titolo gratuito è necessario valutare caso per caso la loro compatibilità con il rapporto di lavoro in essere, per cui resta fermo l'obbligo di chiedere la prescritta autorizzazione.

Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Direttore s.g.a. tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
   a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
   b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
   c. disponibilità espressa dal personale
   d. graduatoria interna
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti nell'intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale autorizzazione.
5. Il diritto ad effettuare 35 ore settimanali viene attribuito ai collaboratori scolastici della scuola primaria di Casalmaggiore, con turnazione plurisettimanale. SOLO nella settimana con turno 7:50 – 13:50 dal lunedì al sabato verrà accumulata l'ora e recuperata durante la sospensione delle attività didattiche.
   Negli altri plessi non sussitono le condizioni per beneficiare di tale riduzione di orario
6. Agli assistenti amministrativi è concessa una flessibilità oraria di 15 minuti al massimo, i minuti effettuati in eccedenza non potranno superare le due ore. La richiesta di recupero dovrà essere inoltrata per iscritto.
7. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'art. 57 del CCNL del Comparto scuola2006-2009. I relativi compensi sono a carico dell'Istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 17 – Diritto alla disconnessione

1. Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. La contrattazione integrativa stabilisce i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio:
   - dalle 07:30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì
   - dalle 07:30 alle 13:30 il sabato.

   Entro tali orari il Dirigente scolastico si potrà rivolgere al personale docente e non docente al fine di dare informazioni urgenti riguardanti gli impegni lavorativi.
2. I docenti non possono essere contattati telefonicamente per problematiche riguardanti la prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e nei periodi festivi
3. I collaboratori del Dirigente scolastico, le funzioni strumentali, i responsabili di sede, i docenti che hanno compiti organizzativi, in caso d'urgenza, pur non potendo essere contattati telefonicamente al di fuori dei suddetti limiti temporali, possono essere contattati via mail o con comunicazioni di messaggistica varia (Whatsapp, Messanger). Trattandosi di trasmissione di messaggi che non richiedono la connessione contemporanea, i lavoratori (tra cui è incluso anche il Dirigente scolastico) possono decidere i tempi di trasmissione dei messaggi, fatto salvo il diritto di chi riceve di leggere e replicare nei tempi desiderati
4. Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo.
5. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico anche al di fuori dell'orario scolastico; parimenti le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme. Il personale è tenuto a prendere visione di queste comunicazioni dalle 7:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì e dalle 7:30 alle 13:30 del sabato.
6. Al personale docente è data facoltà di compilare il registro informatico anche al di fuori dello stretto orario di servizio (inserimento voti, argomenti), pertanto in ogni scuola è messo a disposizione dei docenti almeno una postazione da utilizzare, nel caso in cui lo stesso non disponga di un dispositivo personale.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
   a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
   b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA

c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
d. stanziamenti previsti per la valorizzazione del personale docente
e. stanziamenti previsti per progetti relativi alle aree a rischio
f. Altro che dovesse essere assegnato in corso d'anno

2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta a **€** 62.699,59 (lordo dipendente)

Art. 20 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi (lordo dipendente) sono pari a:

a. Progetti didattici deliberati nell'ambito del PTOF- docenti	€ 22.254,48
b. Prestazioni aggiuntive personale ATA	€ 9.537,64
c. N.5 Funzioni strumentali al PTOF	€ 3.855,20
d. Incarichi specifici del personale ATA	€ 3.033,16
e. Ore eccedenti a.s.2019/2020	€ 1.628,94
f. Indennità di direzione Direttore sga parte variabile	€ 4.050,00
g. Indennità di direzione Direttore sga parte fissa	€ 943,60
h. Attività complementare di educazione fisica	€ 194,56
i. Valorizzazione del personale docente	€ 12.376,02
j. Risorse progetti aree a rischio	€ 4.825,99

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 21 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti nel perseguire l'obiettivo del successo scolastico per tutti gli alunni.

Art. 22 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
   A tal fine sono assegnati, dopo aver tolto per indennità di direzione al D.S.G.A € 4.050,00. parte variabile e € 943,60 parte fissa

per le attività del personale docente	70%	€ 22.254,48
per le attività del personale ATA	30%	€ 9.537,64

Art. 23 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'ex art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al **personale docente** è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

		Lordo dipendente	Lordo stato
Lett. A, art. 88, c.2	Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 1.000,00	€ 1.327,00
Lett. D, art. 88, c.2	Attività aggiuntive di insegnamento	€ 7.070,00	€ 9.381,89
Lett. F, art. 88, c.2	Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.400,00	€ 3.184,80
Lett. K, art. 88, c.2	Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	€ 11.784,48	€ 15.638,04
	Fondo riserva FIS/Dot.ne perequativa		
	Totale FIS	**€ 22.254,48**	**€ 29.531,73**
Art. 33	Funzioni strumentali al PTOF	€ 3.855,20	€ 5.115,85
Art. 30	Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 1.628,94	€ 2.161,60
Art. 9	Progetto aree a forte processo immigratorio (economie anni precedenti)	€ 4.825,99	€ 6.404,09
Art. 87	Avviamento attività sportiva	€ 194,56	€ 258,18
Art 22 c. 4 lettera c	Valorizzazione del personale docente	€ 12.376,02	€ 16.422,98
	Totale uscite docenti	**€ 43.135,19**	**€ 59.894,40**

Ai sensi dell'art. 88 comma 2 lett. F il Dirigente Scolastico può avvalersi della collaborazione di n. 2 docenti da lui individuati nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali

Attività	Unità	Totale L. Dip	Totale L Stato
Collaboratori del Dirigente Scolastico	1 (forfait) € 1400,00 1 (forfait) € 1000,00	€ 2.400,00	€ 3.184,80

Compensi per attività e progetti (art. 88 c. 2 lettera D)

Attività	Unità	Ore	Totale L. Dipendenti	Totale L Stato
Progettare Arte	18	18	€ 315,00	€ 418,01

Sicurezza	12	24	€ 420,00	€ 557,34
Primaria Casalmaggiore		109	€ 1.907,50	€ 2.531,25
Primaria Rivarolo		20	€ 350,00	€ 464,45
Infanzia Casalmaggiore		40	€ 700,00	€ 928,90
Infanzia Rivarolo del Re		11	€ 192,50	€ 255,45
Secondaria Primo Grado		14	€ 245,00	€ 325,12
Referenti di Istituto			€ 2.800,00	€ 3.715,66
Referenti di progetto			€ 140,00	€ 185,77
		totale	**€ 7.070,00**	€ 9.381,89

Compenso orario attribuito non docenza lordo dipendente € 17,50, corrispondente ad un lordo stato di € 23,22; docenza. lordo dipendente € 35,00 corrispondente ad un lordo stato di € 46,45

C**ompensi per attività e progetti (art. 88 c. 2 lettera K)**

Attività	Unità	Ore	Totale L. Dip	Totale L Stato
Coordinatori di plesso	6		€ 1.550 (Casal.p) € 905 (Casal. In) € 655 (Riv.Prim) € 232,50 (Riv.Se) € 332,50 (Riv In.)	€ 4.867,72
Coordinatori di sezione (7 Cas. +1 Rivar.)	8		€ 680,00	€ 902,36
Coordinatori di classe - primaria	29		€ 2.465,00	€ 3.271,06
Coordinatori di classe - secondaria	3		€ 600,00	€ 796,20
Gestione documentazione di Classe	32		€ 2.560,00	€ 3.397,12
Membri della commissione Alunni non italiani	5	5	€ 87,50	€ 116,11
Membri della commissione BES	7	14	€ 245,00	€ 325,12

Membri della commissione Valutazione	4	8	€ 140,00	€ 185,78
Membri della commissione NIV	3	6	€ 105,00	€ 139,34
Membri della commissione continuità	6	12	€ 210,00	€ 287,67
Membri del gruppo di lavoro G.L.I.	6	6	€ 105,00	€ 139,33
Membri della commissione Tutor	10	20	€ 350,00	€ 464,45
Membri della commissione Formazione classi	5	24	€ 420,00	557,34
Membri della commissione mensa	4	8	€ 141,98	€ 188,41
		Totale	**€ 11.784,48**	**€15.638,01**

Flessibilità organizzativa e didattica

La flessibilità è riconosciuta dopo rendicontazione ai sensi dell'art. 88 c. 2 lett. A.

Attività	Unità	Ore	Totale L. Dip	Totale L Stato
Flessibilità didattico – organizzativa secondaria	2	(forfait cad € 50,00)	€ 100,00	€ 132,70
Flessibilità didattico – organizzativa primaria Rivarolo	3	(forfait cad € 50,00)	€ 150,00	€ 199,05
Flessibilità didattico – organizzativa Infanzia Rivarolo	3	(forfait cad € 50,00)	€ 150,00	€ 199,05
Flessibilità didattico – organizzativa Infanzia Casalmaggiore	4	(forfait cad € 50,00)	€ 200,00	€ 265,40
Flessibilità didattico – organizzativa primaria Casalmaggiore	8	(forfait cad € 50,00)	€ 400,00	€ 530,80
		Totale	**€ 1.000,00**	€ 1.327,00

Funzioni strumentali art. 33

Attività	Unità	Area	Compenso L dipendente	Totale L. stato
Gestione del PTOF	1	1	€ 805,20	€ 1.068,50
Valutazione	1	1	€ 400,00	€ 530,80
Multimedialità	1	2	€ 1.200,00	€ 1.592,40
Inclusione, alunni con BES	1	3	€ 1.100,00	€ 1.459,70
Accoglienza multicultura	1	3	€ 350,00	€ 464,45
		Totale	**€ 3.855,20**	€ 5.115,85

Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 c. 4 lett. c) CCNL 19/04/2018)

Attività	Unità	Ore	Totale L. Dip	Totale L Stato
Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 c. 4 lett. c) CCNL 19/04/2018)	Valutate		€ 12.376,02	€ 16.422,98

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio (art. 2 c.2 CCNL 7/8/2014)

Attività	Unità	Ore	Totale L. Dip	Totale L Stato
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio (art. 2 c.2 CCNL 7/8/2014)	Impegnate		€ 4.825,99	€ 6.404,09

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al **personale ATA,** a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate

		Lordo dipendente	Lordo stato
(art. 88, comma 2, lettera e) e lettera k) CCNL 29/11/2007)	Prestazioni aggiuntive del personale ATA (FIS)	€ 9.537,64	€ 12.656,45
(art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	Incarichi specifici	€ 3.033,16	€ 4.025,00
	Totale Compensi ATA	**€ 12.570,80**	€ 16.681,45

Personale ATA

Assistenti amministrativi	unità	forfait	Lordo dipendente	Lorda stato
Utilizzo nuove procedure	3	200,00	€ 600,00	€ 796,20
Incremento sostituzione DSGA	1	350,00	€ 350,00	€ 464,45
Pratiche relative ai neoimmessi	1	200,00	€ 200,00	€ 265,40
Turnazione	2	55,00	€ 110,00	€ 145,97
Pagoinrete	2	100,00	€ 200,00	€ 265,40
Graduatorie di Istituto	1	300,00	€ 300,00	€ 398,10
Scuola in ospedale	1	200,00	€ 200,00	€ 265,40
Intensificazione lavori in corso d'anno		901,29	€ 901,29	€ 1.196,01
Totale impegnato			**€ 2.861,29**	€ 3.796,93

Collaboratori Scolastici	unità	forfait	Lordo dipendente	Lordo stato
Intensificazione per esami	1	120,00	€ 120,00	€ 159,24
Ausilio igiene personale	3	100,00	€ 300,00	€ 398,10
	1	83,00	€ 83,00	€ 110,14
	1	50,00	€ 50,00	€ 66,35
	2	25,00	€ 50,00	€ 66,35
Collaborazione segreteria	1	250,00	€ 250,00	€ 331,75
	1	200,00	€ 200,00	€ 265,40
	1	100,00	€ 100,00	€ 132,70
Spostamento all'esterno (posta, banca, comune, ecc) incaricato	1	150,00	€ 150,00	€ 199,05
Collaborazione distribuzione prodotti pulizia	1	150,00	€ 150,00	€ 199,05
Turnazione	10	180,00	€ 1.800,00	€ 2.388,60
	3	100,00	€ 300,00	€ 398,10
	1	50,00	€ 50,00	€ 66,35
	1	75,00	€ 75,00	€ 99,53
	1	83,00	€ 83,00	€ 110,14
Orario spezzato	14	130,00	€ 1.820,00	€ 2.415,14
	1	50,00	€ 50,00	€ 66,35
Totale			**€ 5.631,00**	€ 7.472,34

Incarichi Aggiuntivi	unità	forfait	Lordo dipendente	Lorda stato
Assistenti Amministrativi				
Tenuta registri inventario e protocollo	1	€ 300,08	€ 300,08	€ 398,21
Pago in rete e rapporti coi comuni		€ 300,08	€ 300,08	€ 398,21
Collaboratori scolastici				
Supporto Alunni H e pronto soccorso	8		€ 1.443,00	€ 1.914,86
Supporto Alunni H	7		€ 990,00	€ 1.313,73
totale			**€ 3.033,16**	€ 4.025,00

Sostituzione colleghi assenti (compreso € 5,00 per servizio in altra sede)		effettuata	**€ 1.045,35**	**€ 1.387,18**

È previsto, a favore di docenti e ATA, l'intero utilizzo delle risorse disponibili.
Eventuali economie in qualche area di attività possono essere utilizzate per retribuire prestazioni eccedenti in altre attività o progetti.

Art. 24 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. Si definiscono i seguenti criteri per l'individuazione del personale docente:
   - elezione da parte del Collegio Docenti delle funzioni strumentali
   - ridefinizione in Collegio Docenti dell'impegno riferito a ciascuna area delle Funzioni strumentali (PTOF, Valutazione, Intercultura, BES) dopo la comunicazione MIUR dell'importo finanziario
   - approvazione da parte del Collegio Docenti delle attività e progetti che ampliano l'offerta formativa.

Art. 25 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi a richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 26 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
   - comprovata professionalità specifica
   - disponibilità degli interessati
   - anzianità di servizio
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici € 3.033,16 sono destinate a corrispondere un compenso base a 15 collaboratori scolastici e 2 assistenti amministrative.

   Il rimanente budget del FIS destinato agli ATA volge a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal Dirigente, su proposta del DSGA.

CAPO TERZO - VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Art. 27 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1 c. 127, della legge 107/2015

1. In considerazione dell'ammontare delle risorse finanziarie assegnate all'Istituto scolastico per

l'erogazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente per l'a.s. 2019/20 ai sensi dell'art. 1 comma 127 della legge 107/2015 che è complessivamente di euro 12.376,02 e visti i criteri adottati dal Comitato di Valutazione, i compensi sono ripartiti nei tre ordini di scuola proporzionalmente al numero dei docenti che sono premiati nella misura del 25% del totale.

2. La somma assegnata a ogni docente viene calcolata sulla base del punteggio totale ottenuto nelle tre aree declinate dalla L.107/2015:
   a) qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
   b) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
   c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

3. Saranno valutate come bilanci di competenza le rendicontazioni di fine anno inviate all'attenzione del Dirigente Scolastico. dai docenti anche con contratto a tempo determinato, fino ad un massimo del 25% dell'organico dell'Autonomia. I compensi per i docenti sono di tre tipologie:

- il compenso più basso non sia inferiore a 400 euro, quello più alto non sia superiore a 1200 euro;
- gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare siano tre;
- tra l'importo del secondo compenso e quello massimo deve esserci una differenza percentuale non inferiore a 50% e non superiore a 75%;
- tra l'importo del terzo compenso e il secondo deve esserci una differenza percentuale non inferiore a 50% e non superiore a 75%.

Le tabelle attraverso cui sarà stata effettuata la valutazione dei singoli docenti sono agli atti di questa segreteria e sono esplicative della motivazione che sottendono l'assegnazione del fondo.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 28 - Obblighi del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del DM 292/96, in materia di sicurezza, ha gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del D.lgs. 81/08

Art. 29 - Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al datore di lavoro.

Art. 30 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1) Le modalità di esercizio del ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza sono demandate al CCNL (Capo VII artt.72-76 vigente CCNL).

2) Nella scuola il RLS è designato nell'ambito della RSU o eletto dall'assemblea dei lavoratori della scuola al proprio interno.

3) Ruolo, compiti e diritti del RLS sono indicati nell'art.50 del Dlgs.81/08 e sinteticamente elencati:

- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti SPP
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione
- riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi
- riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- riceve una formazione adeguata
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
- partecipa alla riunione periodica
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività

4) Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, c.10 e 11, D.Lgs.81/08

5) Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell'espletamento della propria attività

6) Per l'espletamento del proprio mandato al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

7) Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

8) Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti (40 ore), secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. Il tempo per ricevere l'informazione e quello per effettuare la formazione è considerato tempo di lavoro e non viene conteggiato nelle predette 40 ore.

Art. 31 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente interno in possesso delle necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione.
2. Al RSPP interno compete un compenso pari a € 1.500,00 (lordo dipendente), per il quale si attingerà dal finanziamento del MIUR per il funzionamento amministrativo (comprensivo del compenso per i compiti connessi al ruolo e per la formazione al personale).

Art. 32 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
   - addetti al primo soccorso, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
   - addetti al primo intervento sulla fiamma, lotta antincendio, incaricati dell'attuazione di misure di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze.

   Per la sede, Infanzia e Primaria, 1 docente ASPP.
2. La suddetta figura è individuata tra il personale fornito delle competenze necessarie e già formata attraverso specifici corsi.
3. Alle figure di plesso suddette competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
4. Alle figure sensibili ASPP viene destinato un budget da compensarsi con il FIS; per il personale ATA i compiti delle figure sensibili rientrano negli incarichi art.50 ed art.47 CCNL.

5. Tutto il personale ha l'obbligo della formazione sulla sicurezza in orario di lavoro secondo la normativa vigente (D.lgs.81/2008).

Art.33 - Documento di valutazione dei rischi (DVR) e dei rischi interferenziali (DVRI)

1) Il Documento è elaborato dal Dirigente scolastico/datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e previa consultazione del RLS; in caso di sorveglianza sanitaria prevista dallo stesso DVR, in collaborazione con il medico competente.

2) Il Documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta intervengano consistenti variazioni.

Art. 34 - Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

In questa istituzione scolastica è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per i lavoratori che fanno uso sistematico dei videoterminali per almeno 20 ore settimanali detratte le pause. In questo caso il lavoratore sarà sottoposto periodicamente a visita generale effettuata dal medico competente.
Se la lavorazione si protrae per 4 ore, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15' ogni due ore.
I lavoratori che effettuano lavori ritenuti pericolosi dal medico competente hanno diritto di utilizzare i dispositivi individuali di sicurezza (DPI). Il lavoratore risponderà personalmente del mancato o inadeguato utilizzo degli stessi.

Art. 35 - Riunioni periodiche

- Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate dal dirigente, di norma una volta all'anno.
- Alla riunione partecipano il dirigente scolastico/datore di lavoro che la presiede, il responsabile il RSPP, il RLS, il medico competente se previsto dal DVR.
- La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

Art. 36 - Attività di Formazione, informazione, aggiornamento

I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono obbligati a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal Dirigente scolastico.

- Gli ASPP sono destinatari di informazioni e formazione specifiche
- I preposti (docenti nei confronti dei propri alunni, DSGA nei confronti del personale ATA, Responsabili di plesso nelle sezioni staccate) hanno diritto ad una adeguata e specifica formazione come previsto dall'art.37, c.7, D.Lgs. 81/08
- I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate; in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal D.lgs. 81/08
- Per gli studenti, oltre all'informativa riguardante la sicurezza, sono previste prove di evacuazione.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

2. Nel caso in cui pervenissero nelle disponibilità dell'Istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo, ne sarà data immediata comunicazione alla RSU e si riaprirà la contrattazione.

Art. 38 – Condizioni per la retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo, previa verifica dell'effettivo svolgimento delle attività assegnate al personale e alla corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. Per il personale ATA i compensi saranno corrisposti tenendo conto dei periodi di effettivo servizio.

Il presente contratto ha validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo e può essere altresì modificato, integrato a seguito di innovazioni legislative.

Art. 39 - Informazione e verifica del contratto di istituto

1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, a un uso esclusivo e attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del contratto integrativo di Istituto sottoscritto.
2. Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente in modo analitico tutti i compensi del salario accessorio liquidati al personale sia dai fondi contrattuali che non contrattuali.
3. La comunicazione alla RSU e alle OO.SS. provinciali di tutti i prospetti analitici indicanti le attività, gli impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della presente contrattazione, in quanto previsti da precise norme contrattuali in materia di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza, purché sia rispettato l'obbligo di non divulgazione e pubblicizzazione dei documenti forniti, come ribadito anche dalla recente giustizia amministrativa (sentenza del Consiglio di Stato n. 04417/2018 REG.PROV.COLL. - N. 08649/2017 REG. RIC. Del 20/07/2018)
4. **Per nessun motivo** le parti che hanno sottoscritto il contratto d'Istituto destinatarie della comunicazione degli esiti della contrattazione possono diffondere o comunicare a soggetti esterni o utilizzare in qualunque modo e forma i dati personali dei singoli lavoratori di cui sono a conoscenza, acquisiti esclusivamente per la funzione propria in quanto soggetto negoziale.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti per il previsto parere e controllo di regolarità, corredata dalla Relazione tecnico-finanziaria del DSGA e della Relazione illustrativa del DS, entrambe redatte secondo quanto previsto dalla circolare n. 25 del MEF del 19/07/12.

Dopo la certificazione dei Revisori, il contratto, a seguito della sottoscrizione definitiva sarà esecutivo e verrà inserito all'Albo on-line del sito web d'Istituto , nonché trasmesso alle Agenzie ARAN e CNEL tramite apposita piattaforma http://aranagenzia.it